



MINISTERO
DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione
e della Polizia delle Frontiere



Comando Generale della Guardia di Finanza

**INTESA TECNICA
TRA
IL MINISTERO DELL'INTERNO
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale
dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
E
IL COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, con sede e domicilio fiscale in Roma, P.zza del Viminale n. 1, 00184 Roma, (C.F. 80202230589), di seguito denominato “Ministero dell'Interno” o DCIPF, rappresentato dal Direttore Centrale reggente, Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza Claudio GALZERANO, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto;

e

il Comando Generale della Guardia di Finanza, con sede e domicilio fiscale in Roma, Viale XXI Aprile, n. 51 – 00162 Roma, Codice Fiscale 80194230589, di seguito denominato “Guardia di Finanza” o GdF o Corpo, rappresentato dal Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale, Generale di Brigata Luigi VINCIGUERRA, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto;

di seguito denominati rispettivamente “DCIPF” e “GdF”/“Corpo” e congiuntamente “Parti”;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, recante “Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri”, e in particolare l'articolo 23-ter;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante “*Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari*”;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante “*Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*”;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2003, recante “*Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina*”;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante “*Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68*”;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell'ordinamento militare*”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “*Riforma dei controlli di regolarità amministrative e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;

Vista la delibera n. 712 in data 28 giugno 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la legge 21 luglio 2016 n. 145, recante “*Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali*”;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017, recante “*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*”;

Considerato l'accordo in materia di lotta alla criminalità firmato a Roma il 13 dicembre 2003 ed entrato in vigore il 21 dicembre 2005;

Considerato il processo verbale firmato a Tunisi il 5 aprile 2011 dai Ministri dell'Interno pro-tempore della Repubblica italiana e della Repubblica di Tunisia, che disciplina forme di collaborazione operativa per il contrasto dell'immigrazione irregolare e in materia di rimpatrio, inclusive di programmi di assistenza tecnica a favore delle competenti autorità nazionali tunisine;

Visto l'Accordo di collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e il Comando Generale della Guardia di Finanza, firmato digitalmente in data 11 dicembre 2023, per iniziative a favore dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea finalizzate al rafforzamento delle capacità nella gestione delle frontiere e dell'immigrazione e in materia di ricerca e soccorso in mare.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1
(Entità e finalità dell'Intesa)

1. La presente Intesa mira a disciplinare le modalità di collaborazione fra la DCIPF e la GdF, per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica e *capacity building* a favore delle competenti autorità della Tunisia, segnatamente della Guardia Nazionale del Ministero dell'Interno tunisino, consistenti nella fornitura di mezzi e materiali, nell'erogazione di corsi di formazione e nella prestazione di servizi di manutenzione navale, supporto tecnico-logistico (ivi incluso l'approvvigionamento di carbo-lubrificanti per l'esecuzione di prove tecniche, verifiche e addestramento degli equipaggi in mare, nonché per il trasferimento delle unità navali sino alla destinazione in Tunisia), consulenza, assistenza e tutoraggio, come specificato nel successivo art. 3.
2. A tal fine, la DCIPF accorderà alla GdF finanziamenti per coprire i costi sostenuti da quest'ultima, di un importo stimato di € 4.800.000,00, come da allegato quadro economico-finanziario, salvo conguaglio finale, con verifica della puntuale esecuzione delle prestazioni stabilite mediante trasmissione del rendiconto annuale.

Articolo 2
(Paese destinatario e ambiti settoriali di intervento)

Le attività disciplinate dalla presente Intesa saranno realizzate a beneficio della Tunisia per il rafforzamento delle capacità della Guardia Nazionale del Ministero dell'Interno tunisino nelle attività di sorveglianza delle frontiere marittime, finalizzate al contrasto dell'immigrazione irregolare e degli altri traffici illeciti, e nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare, nel più ampio quadro dei processi di pace e di stabilizzazione per il mantenimento della sicurezza internazionale e la promozione e il rispetto dei diritti umani.

Articolo 3
(Obblighi delle Parti e modalità d'intervento)

1. Per le finalità della presente Intesa, le Parti assicureranno, in particolare, i seguenti adempimenti:
 - La GdF provvederà:
 - a) entro 90 giorni lavorativi dalla data in cui la presente Intesa avrà efficacia, a eseguire lavori di ammodernamento/*refitting* e/o, laddove necessario, di ripristino efficienza presso il Reparto Tecnico di Supporto del Centro Navale con sede a Miseno (Napoli) delle unità navali individuate per la cessione, segnatamente n.3 Guardacoste Litoranei della classe "G.L.1400" contraddistinti dalle sigle identificative "G.L.1402", "G.L.1404" e "G.L.1405". Qualora già dichiarate fuori uso ovvero ancora in carico

contabile patrimoniale ed iscritte nel Ruolo Speciale del Naviglio Militare dello Stato/Corpo della Guardia di Finanza, mediante preventivo passaggio di categoria, coerentemente alle disposizioni interne di gestione dei materiali della GdF, le stesse saranno cedute alla DCIPF prevedendo che la realizzazione dei lavori per la rimessa in efficienza siano effettuati prima della cessione stessa. La GdF, laddove necessario, potrà avvalersi di soggetti privati per la fornitura e l'installazione di equipaggiamenti e componentistica, previa analisi degli interventi tecnici necessari e secondo la configurazione da concordare eventualmente con le autorità tunisine per soddisfare le loro specifiche esigenze operative;

- b) entro 12 mesi dalla data in cui la presente Intesa avrà efficacia, a eseguire lavori di ammodernamento/*refitting* e/o, laddove necessario, di ripristino efficienza presso il Reparto Tecnico di Supporto del Centro Navale con sede a Miseno (Napoli) delle unità navali individuate per la cessione, segnatamente n.3 Guardacoste Litoranei della classe "G.L.1400" contraddistinti dalle sigle identificative "G.L.1400", "G.L.1401" e "G.L.1403". Qualora già dichiarate fuori uso ovvero ancora in carico contabile patrimoniale ed iscritte nel Ruolo Speciale del Naviglio Militare dello Stato/Corpo della Guardia di Finanza, mediante preventivo passaggio di categoria, coerentemente alle disposizioni interne di gestione dei materiali della GdF, le stesse saranno cedute alla DCIPF prevedendo che la realizzazione dei lavori per la rimessa in efficienza siano effettuati prima della cessione stessa. La GdF, laddove necessario, potrà avvalersi di soggetti privati per la fornitura e l'installazione di equipaggiamenti e componentistica, previa analisi degli interventi tecnici necessari e secondo la configurazione da concordare eventualmente con le autorità tunisine per soddisfare le loro specifiche esigenze operative;
- c) a cedere, a titolo gratuito, alla DCIPF, previa acquisizione del decreto ministeriale autorizzatorio, le piattaforme navali identificate al termine dei lavori di ammodernamento/*refitting* e/o di ripristino efficienza *sub.* a) e b), laddove necessario;
- d) entro 6 mesi dalla data in cui la presente Intesa avrà efficacia, ad addestrare presso la propria Scuola nautica ovvero in Tunisia - gli equipaggi tunisini sulla conduzione e l'impiego operativo delle suddette unità navali;
- e) entro 15 mesi dalla data in cui la presente Intesa avrà efficacia, ad addestrare presso la propria Scuola nautica ovvero in Tunisia gli equipaggi tunisini destinati alle 3 unità navali "G.L.1400", "G.L.1401" e "G.L.1403" sulla conduzione e l'impiego operativo delle suddette unità navali;
- f) a svolgere tutte le procedure propedeutiche alla consegna alla DCIPF delle unità navali preventivamente rimesse in efficienza, laddove necessario e opportunamente adeguate secondo la configurazione concordata;
- g) una volta completate le operazioni di ammodernamento/ripristino efficienza delle unità navali e di addestramento dei relativi equipaggi, ad assistere questi ultimi nell'operazione di trasferimento in navigazione autonoma delle suddette unità fino al porto di destinazione in Tunisia, che sarà concordato con le competenti Autorità tunisine, o al limite di quelle acque territoriali;
- h) per l'intera durata di validità della presente Intesa, a supportare le autorità tunisine negli interventi di manutenzione ordinaria sulle suddette unità navali e sulle altre unità navali già in uso alla Garde Nationale tunisina, nonché a prestare servizi di

supporto tecnico-logistico (ivi incluso l'approvvigionamento di carbo-lubrificanti per l'esecuzione di prove tecniche, verifiche e addestramento degli equipaggi in mare, nonché per il trasferimento delle unità navali sino alla destinazione in Tunisia), consulenza, assistenza, formazione e tutoraggio per una corretta ed efficiente gestione della flotta, anche mediante l'invio in missione in Tunisia di proprio personale secondo modalità da concordare preventivamente con le autorità tunisine.

- La DCIPF provvederà a:

- a) erogare alla GdF, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 4, l'importo finanziario necessario per coprire i costi che la GdF sosterrà per i lavori di ammodernamento/refitting secondo le configurazioni concordate e/o di ripristino efficienza delle unità navali identificate, l'addestramento dei relativi equipaggi, il trasferimento delle imbarcazioni in Tunisia, gli interventi di manutenzione ordinaria sulle unità navali e la prestazione di servizi di supporto tecnico-logistico (ivi incluso l'approvvigionamento di carbo-lubrificanti per l'esecuzione di prove tecniche, verifiche e addestramento degli equipaggi in mare, nonché per il trasferimento delle unità navali sino alla destinazione in Tunisia), consulenza, assistenza, formazione e tutoraggio in Tunisia;
- b) gestire, d'intesa con la GdF, i rapporti di collaborazione con le competenti autorità tunisine per finalizzare le procedure di presa in carico dei mezzi e materiali da parte di queste ultime e per agevolare le attività di formazione, di manutenzione navale e di supporto tecnico-logistico a cura della GdF;
- c) cedere le unità navali alla Guardia Nazionale del Ministero dell'Interno della Tunisia dopo averle prese in carico previa cessione da parte della GdF;
- d) verificare la puntuale esecuzione delle prestazioni stabilite.

2. Le attività finanziate si svolgeranno nel pieno rispetto degli obblighi che discendono dal diritto internazionale ed in particolar modo dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 4

(Modalità di finanziamento)

1. Gli oneri sostenuti dalla Guardia di Finanza per le attività di collaborazione oggetto della presente Intesa tecnica svolte dal Corpo sono a carico del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.
2. L'importo a titolo di anticipo, pari al 30% della somma complessiva stimata di €. 4.800.000,00 (quattromilionottocentomila/00), e quelli relativi alle successive *tranches* di pagamento, in funzione dell'effettiva esigibilità della spesa, saranno rimborsati mediante:
 - versamento da effettuare presso la Tesoreria Centrale dello Stato, a favore del capitolo di entrata 2395 – capo 10, utilizzando il codice IBAN IT 62X 01000 03245 350 0 10 2395 00 per la successiva riassegnazione, in virtù dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009 n. 196 sui pertinenti capitoli di bilancio del Corpo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999 n.469;
 - indicazione nella causale: “*Somme dovute dal Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Corpo della Guardia di Finanza per i rapporti di collaborazione di cui alla correlata Intesa tecnica*”;

- trasmissione al referente del Corpo di opportuna dichiarazione di avvenuto versamento che attesti la data dell'effettivo pagamento delle somme.

Articolo 5

(Clausola di invarianza Finanziaria)

Dalla presente Intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6

(Trasparenza e prevenzione della corruzione)

Per l'attuazione delle iniziative di collaborazione di cui alla presente Intesa, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, adotteranno ogni possibile iniziativa per prevenire la corruzione e garantire la trasparenza, ai sensi della vigente normativa sui contratti pubblici e sulla prevenzione della corruzione.

Articolo 7

(Monitoraggio delle attività)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto della presente Intesa.
2. Per le finalità di cui al par. 1, le Parti costituiranno un apposito comitato per monitorare costantemente il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente Intesa.
3. Il comitato di monitoraggio di cui al par. 1 è composto da tre rappresentanti (e relativi supplenti) designati da ciascuna delle Parti.
4. Il comitato di monitoraggio si riunisce di norma ogni tre mesi e ogniqualvolta sia ritenuto necessario a richiesta di una delle Parti.

Articolo 8

(Controversie e foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Intesa, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Qualora le Parti non dovessero addivenire alla composizione amichevole della controversia, la stessa sarà di competenza esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. La presente Intesa, che acquisterà efficacia alla data del perfezionamento mediante sottoscrizione delle Parti e previo esito positivo delle verifiche disposte dai competenti organi di controllo, avrà una durata di 36 mesi, salvo cause di forza maggiore che ne richiedano un'estensione, e potrà essere integrata o modificata, in qualunque momento, in forma scritta, con il consenso delle Parti.
2. La DCIPF si impegna a comunicare immediatamente alla GdF l'avvenuta registrazione della presente Intesa da parte dei competenti organi di controllo.

3. Nel caso in cui le attività disciplinate dalla presente Intesa vengano meno o risultino fortemente ridimensionate, si terrà conto delle attività già concluse e di quelle in corso, che dovranno essere comunque completate, con conseguente liquidazione dei relativi costi effettivamente sostenuti.
4. Dalla presente Intesa non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, *data dell'ultima firma digitale apposta*

Per il Ministero dell'Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale dell'Immigrazione e
della Polizia delle Frontiere
Il Direttore reggente
Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza
Dr. Claudio Galzerano
documento firmato digitalmente

Per la Guardia di Finanza -
Comando Generale
Il Capo del III Reparto Operazioni
Generale di Brigata Luigi Vinciguerra
documento firmato digitalmente